



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2071**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Modifica alla deliberazione di Giunta n. 2410 del 26 settembre 2008 e proposta di modifica alla convenzione n. di Racc. 038809 di data 6 agosto 2009, tra Provincia Autonoma di Trento e Associazione ATAS onlus, con sede in Trento.

Il giorno **03 Settembre 2010** ad ore **10:05** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICE PRESIDENTE

ALBERTO PACHER

Presenti:

ASSESSORI

**MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti:

**LORENZO DELLAI
TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

I criteri per l'assegnazione e il godimento dei posti letto temporanei gestiti in convenzione con il privato sociale sono stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2410 del 26 settembre 2008.

Con le deliberazioni di Giunta n. 2938 del 7 novembre 2008 e 3285 del 30 dicembre 2009 sono stati successivamente modificati per consentire l'accesso ai benefici previsti anche ai cittadini comunitari iscritti all'anagrafe della popolazione residente in un Comune della provincia di Trento e inviati dai servizi sociali e per prorogare la convenzione stipulata tra la Provincia e l'associazione Atas onlus, di Trento, dalla scadenza del 31.12.2009 al 30 giugno 2010, autorizzando il dirigente della struttura competente in materia di immigrazione, ad assumere gli atti necessari a tal fine.

Ora si pone nuovamente la necessità di rivedere la disciplina in essere e di prorogare la convenzione con l'associazione e tale necessità deriva dalla definitiva presa d'atto delle mutate condizioni del fenomeno migratorio, della nascita di nuove "emergenze sociali" e della conseguente necessità di rivedere le politiche dell'Amministrazione provinciale riferite ai posti letto da assegnare per le finalità di cui alla legge provinciale n. 13 del 1990, ricorrendo a tutti gli strumenti messi a disposizione dalla Provincia per far fronte alle emergenze abitative e razionalizzando gli stessi.

Fino ad oggi la convenzione in essere ha trovato fondamento nella legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13, perché tesa a dare risposta all'emergenza o alla necessità abitativa temporanea di soggetti stranieri.

Le dinamiche sociali che stanno maturando e si propongono via via all'ente pubblico evidenziano come l'emergenza o la necessità abitativa temporanea sia diminuita da parte degli stranieri, in quanto gruppo sociale, e, viceversa, sia aumentata per altre tipologie di soggetti, quali a titolo esemplificativo, genitori separati, anche con figli a carico, donne vittime di violenza o soggetti senza fissa dimora.

Per quel che riguarda i genitori separati, va rilevato che spesso le separazioni portano pesanti difficoltà economiche che spingono verso lo stato di povertà il coniuge rimasto senza casa, perché normalmente assegnata al genitore al quale sono affidati i figli.

Dati recenti hanno dimostrato come un elevato numero dei posti letto gestiti da strutture per il ricovero dei senzatetto sono occupati da padri italiani separati.

Per tutti questi soggetti il fatto di non trovare un posto letto o un alloggio o avere difficoltà a trovarlo a condizioni economiche sostenibili per la propria situazione reddituale si traduce in un disagio sociale e in alto rischio emarginazione.

A livello nazionale sono numerose le amministrazioni regionali e comunali che stanno cercando di inserire la categoria dei genitori separati nelle proprie politiche di assistenza sociale.

A fronte di tale mutato contesto è indispensabile razionalizzare il patrimonio alloggi in gestione all'Associazione, favorendo l'accesso al maggior numero di soggetti possibile, al fine del miglior utilizzo del patrimonio pubblico disponibile, in un'ottica di efficienza ed efficacia.

In questa ottica di razionalizzazione, pare opportuno dare la possibilità di usufruire dei posti letto gestiti dall'Associazione anche a coloro che vengono a trovarsi in situazioni di emergenza abitativa, disciplinata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1005 del 30 aprile 2010 e ai quali l'Ente locale non è in grado di dare risposta per indisponibilità di alloggi nel proprio ambito.

Per realizzare quanto premesso, è necessario proporre la modifica della convenzione n. di Racc. 038809 di data 6 agosto 2009 con un atto aggiuntivo per dare reciproco atto alle parti che:

a) a far data dal primo luglio 2010 possono accedere ai posti letto gestiti dall'Associazione anche soggetti diversi dagli stranieri, aventi cittadinanza europea e residenti in un Comune della Provincia di Trento alla data della domanda di assegnazione del posto letto, quali:

a1) genitori separati, anche con figli a carico e in possesso dei requisiti icef per l'accesso all'edilizia pubblica, ad esclusione del requisito di non avere altre proprietà, qualora l'unico alloggio per il nucleo familiare d'origine sia stato assegnato all'altro coniuge;

a2) donne vittime di violenza, nei cui confronti la presente disciplina può essere applicata per la fattispecie di cui all' articolo 6 comma 1 lettera c) della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (alloggi in autonomia) nelle more dell'approvazione delle disposizioni attuative della legge sopra citata;

a3) soggetti senza fissa dimora, per i quali si prescinde dal requisito della iscrizione all'anagrafe della popolazione residente (APR);

a4) soggetti rientranti nelle situazioni disciplinate al punto 3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1005 del 30 aprile 2010, quando l'Ente locale, al quale hanno presentato domanda, non ha disponibilità di alloggi nell'ambito territoriale di propria competenza;

a5) soggetti rientranti nelle situazioni disciplinate al punto 4 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1005 del 30 aprile 2010, quando l'Ente locale, al quale hanno presentato domanda, non ha disponibilità di alloggi nell'ambito territoriale di propria competenza;

b) la convenzione si intende prorogata fino al 31.12.2010.

c) l'attività svolta, a far data dal 1° luglio 2010, si intende disciplinata ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35, con particolare riferimento alla rendicontazione di cui alla lettera g).

Con la presente deliberazione, preso atto che anche nel campo dell'immigrazione sono sorte nuove necessità abitative, pare opportuno proporre anche alcune modifiche dell'Allegato A) della delibera n. 2410 sopra citata come segue:

- a) al punto 1.2.1. della Parte prima è aggiunta la lettera p): “«nucleo familiare»: quello disciplinato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente)”.
- b) al punto 2.1.1. della Parte seconda è aggiunta la lettera e): “nuclei familiari regolarmente soggiornanti in Trentino il cui capofamiglia è in possesso di un titolo di soggiorno rinnovabile che consente di esercitare una regolare attività lavorativa, segnalati dall'ente locale perché si trovano nelle condizioni individuate con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 6 comma 5bis secondo paragrafo della L.P. n. 15 del 2005”;
- c) dopo il punto 2.2.4. è aggiunto il punto 2.2.5.: “L'accoglienza dei nuclei familiari di cui alla lettera e) del paragrafo 2.1.1. termina dopo 18 mesi, ed è prorogabile, su istanza dell'interessato, per lo stesso periodo, previa verifica della persistenza delle condizioni che avevano determinato l'assegnazione;
- d) alla lettera b) del punto 3.1.1. della Parte terza, dopo le parole “essere residente” sono aggiunte le parole “da meno di cinque anni”;
- e) il punto 3.1.5 è così sostituito:

“Il beneficiario, capofamiglia, di cui alla lettera e) del paragrafo 2.1.1. al momento della domanda deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

 - a) avere i requisiti previsti per il beneficiario di cui al paragrafo 3.1.1.;
 - b) essere inviato dall'ente locale che, con nota scritta ne chiede l'accoglienza, in quanto al beneficiario, pur avendone i requisiti, non è stato possibile locare un alloggio ai sensi dell'articolo 6 comma 5bis secondo paragrafo della L.P. n. 15 del 2005 per indisponibilità di alloggi nell'ambito territoriale di competenza dell'ente locale.”;
- f) al punto 3.2.2. è aggiunto il periodo: “Per l'ospitalità dei nuclei familiari di cui alla lettera e) del paragrafo 2.1.1. si tiene conto dei parametri alloggiativi applicati da Itea spa per le stesse finalità;
- g) dopo il punto 3.2.4. è aggiunto il punto 3.2.5.: “L'ente gestore può accettare prenotazioni di posti letto per consentire la piena occupazione degli alloggi, a fronte di una eventuale garanzia del beneficiario che a discrezione dell'ente gestore può essere fino a un massimo di 20 quote di ospitalità giornaliera da detrarre successivamente dalle quote a carico del beneficiario; la garanzia non è restituibile se non vi è da parte del beneficiario la disdetta della prenotazione almeno 7 giorni prima dell'assegnazione del posto letto.
- h) al punto 4.1.2. è aggiunta la lettera d): “i soggetti di cui alla lettera e) del paragrafo 2.1.1. secondo quanto stabilito dallo stesso ente gestore e nella misura massima di cui al paragrafo 4.2.5.
- i) dopo il punto 4.2.4. è aggiunto il punto 4.2.5.: “La compartecipazione alla spesa del nucleo familiare di cui alla lettera e) del paragrafo 2.1.1. risultante dalla somma della quota di ospitalità giornaliera per ogni componente il nucleo familiare moltiplicata per 30, non può

essere superiore al canone concordato applicato dall'Itea s.p.a. per le medesime finalità previste dall'articolo 6 comma 5 bis secondo paragrafo della L.P. n.15 del 2005.

- j) al punto 8.4.1. è aggiunta la lettera c): “per l'accoglienza dei soggetti di cui alla lettere e) del paragrafo 2.1.1. il finanziamento è pari alla differenza tra il canone concordato applicato dall'Itea s.p.a. per le medesime finalità previste dall'articolo 6 comma 5bis secondo paragrafo della L.P. n. 15 del 2005 e la somma della quota di ospitalità giornaliera per ogni componente il nucleo familiare prevista in convenzione moltiplicata per 30;
- k) il punto 8.4.2. è abrogato;
- l) al punto 9.1.4. le parole “Limitatamente all'anno 2009” sono sostituite dalle parole “Limitatamente all'anno 2009 e al primo semestre 2010”.
- m) al punto 9.2.1. sono soppresse le parole “se inviati dai servizi sociali”.

Considerate le nuove tipologie di emergenza abitativa individuate nel presente provvedimento, la disciplina oggi in vigore per l'accoglienza temporanea negli posti letto, stabilita nell'Allegato A) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2410 del 26 settembre 2008 e s.m.i., e le modifiche introdotte con la presente deliberazione, in quanto compatibili, verranno applicate anche alle nuove tipologie di soggetti destinatari di tali attività.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli articoli 7, 10, commi 3 e 4, 17 e 18, comma 2, della LP 13 del 1990;
- visti gli articoli 18, comma 2 e 44, comma 2 della LP 13 del 2007;
- vista la legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35;
- visto l'articolo 5 comma 1 lettera c) della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6;
- vista la determinazione n. 480 di data 21 luglio 2009 con la quale veniva autorizzata la stipula della convenzione tra la Provincia Autonoma di Trento e l'Associazione Trentina Accoglienza Stranieri - Atas onlus, per servizi di ospitalità temporanea a favore di immigrati stranieri regolarmente soggiornanti, secondo le modalità stabilite con la deliberazione 2410 di data 26/09/2008 e s.m. contenente la “Disciplina dell'accoglienza temporanea negli alloggi”;
- vista la determinazione n. 243 di data 19 aprile 2010 con la quale veniva prorogata la convenzione n. di racc. 038809 di data 6 agosto 2009 tra la Provincia Autonoma di Trento e l'Associazione Atas onlus, fino al 30 giugno 2010, e visto l'art. 15 della medesima convenzione che prevede la possibilità della proroga fino al 31.12.2010;
- visti i pareri favorevoli del Dipartimento Affari Finanziari e Programmazione e del Servizio Semplificazione Amministrativa, che si allegano;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di modificare l'Allegato A) della Disciplina dell'accoglienza temporanea negli alloggi, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2410 di data 26 settembre 2008 e successive modificazioni, come segue:
 - a) al punto 1.2.1. della Parte prima è aggiunta la lettera p): “«nucleo familiare»: quello disciplinato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente)”;
 - b) al punto 2.1.1. della Parte seconda è aggiunta la lettera e): “nuclei familiari regolarmente soggiornanti in Trentino il cui capofamiglia è in possesso di un titolo di soggiorno rinnovabile che consente di esercitare una regolare attività lavorativa, segnalati dall'ente locale perché si trovano nella condizione individuate con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 6 comma 5bis secondo paragrafo della L.P. n. 15 del 2005”;
 - c) dopo il punto 2.2.4. è aggiunto il punto 2.2.5.: “L'accoglienza dei nuclei familiari di cui alla lettera e) del paragrafo 2.1.1. termina dopo 18 mesi, ed è prorogabile, su istanza dell'interessato, per lo stesso periodo, previa verifica della persistenza delle condizioni che avevano determinato l'assegnazione;
 - d) alla lettera b) del punto 3.1.1. della Parte terza, dopo le parole “essere residente” sono aggiunte le parole “da meno di cinque anni”;
 - e) 5) il punto 3.1.5 è così sostituito:

“Il beneficiario, capofamiglia, di cui alla lettera e) del paragrafo 2.1.1. al momento della domanda deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

 - a) avere i requisiti previsti per il beneficiario di cui al paragrafo 3.1.1.;
 - b) essere inviato dall'ente locale che con nota scritta ne chiede l'accoglienza in quanto al beneficiario, pur avendone i requisiti, non è stato possibile locare un alloggio ai sensi dell'articolo 6 comma 5bis secondo paragrafo della L.P. n. 15 del 2005 per indisponibilità di alloggi nell'ambito territoriale di competenza dell'ente locale.”;
 - f) al punto 3.2.2. è aggiunto il periodo: “Per l'ospitalità dei nuclei familiari di cui alla lettera e) del paragrafo 2.1.1. si tiene conto dei parametri alloggiativi applicati da Itea spa per le stesse finalità;
 - g) dopo il punto 3.2.4. è aggiunto il punto 3.2.5.: “L'ente gestore può accettare prenotazioni di posti letto per consentire la piena occupazione degli alloggi, a fronte di una eventuale garanzia del beneficiario che a discrezione dell'ente gestore può essere fino a un massimo di 20 quote di ospitalità giornaliera da detrarre successivamente dalle quote a carico del beneficiario; la garanzia non è restituibile se non vi è da parte del beneficiario la disdetta della prenotazione almeno 7 giorni prima dell'assegnazione del posto letto;

- h) al punto 4.1.2. è aggiunta la lettera è): “i soggetti di cui alla lettera e) del paragrafo 2.1.1. secondo quanto stabilito dallo stesso ente gestore e nella misura massima di cui al paragrafo 4.2.5;
- i) dopo il punto 4.2.4. è aggiunto il punto 4.2.5.: “La compartecipazione alla spesa del nucleo familiare di cui alla lettera e) del paragrafo 2.1.1. risultante dalla somma della quota di ospitalità giornaliera per ogni componente il nucleo familiare moltiplicata per 30, non può essere superiore al canone concordato applicato dall’Itea s.p.a. per le medesime finalità previste dall’articolo 6 comma 5bis secondo paragrafo della L.P. n. 15 del 2005;
- j) al punto 8.4.1. è aggiunta la lettera c): “per l’accoglienza dei soggetti di cui alla lettere e) del paragrafo 2.1.1. il finanziamento è pari alla differenza tra il canone concordato applicato dall’Itea s.p.a. per le medesime finalità previste dall’articolo 6 comma 5bis secondo paragrafo della L.P. n. 15 del 2005 e la somma della quota di ospitalità giornaliera per ogni componente il nucleo familiare prevista in convenzione moltiplicata per 30;
- k) il punto 8.4.2. è abrogato;
- m) al punto 9.1.4. le parole “Limitatamente all’anno 2009” sono sostituite dalle parole “Limitatamente all’anno 2009 e al primo semestre 2010”;
- n) al punto 9.2.1. sono soppresse le parole “se inviati dai servizi sociali”.

2. di prendere atto, per quanto esposto in premessa, della necessità di ampliare le tipologie di soggetti ai quali permettere l’accesso ai posti letto gestiti in convenzione con Atas onlus.

3. di dare atto che la disciplina di cui alla deliberazione n. 2410 e s.m.i. e le modifiche introdotte con il presente provvedimento possono essere applicate anche alle tipologie di soggetti di seguito elencate:

- a1) genitori separati, anche con figli a carico e in possesso dei requisiti icef per l’accesso all’edilizia pubblica, ad esclusione del requisito di non avere altre proprietà, qualora l’unico alloggio per il nucleo familiare d’origine è stato assegnato all’altro coniuge;
- a2) donne vittime di violenza, limitatamente alla fattispecie di cui all’ articolo 6 comma 1 lettera c) della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (alloggi in autonomia) nelle more dell’approvazione delle disposizioni attuative della legge sopra citata;
- a3) soggetti senza fissa dimora, per i quali si prescinde dal requisito della iscrizione all’anagrafe della popolazione residente (APR);
- a4) soggetti rientranti nelle situazioni disciplinate al punto 3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1005 del 30 aprile 2010, quando l’Ente locale, al quale hanno presentato domanda, non ha disponibilità di alloggi nell’ambito territoriale di propria competenza;
- a5) soggetti rientranti nelle situazioni disciplinate al punto 4 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1005 del 30 aprile 2010, quando l’Ente locale, al quale hanno presentato domanda, non ha disponibilità di alloggi nell’ambito territoriale di propria competenza.

4. di dare atto che le lettere i) e j) di cui al punto 1. della presente delibera sono applicate anche alle fattispecie:
 - a1) genitori separati, anche con figli a carico e in possesso dei requisiti icef per l'accesso all'edilizia pubblica, ad esclusione del requisito di non avere altre proprietà, qualora l'unico alloggio per il nucleo familiare d'origine sia stato assegnato all'altro coniuge;
 - a2) donne vittime di violenza, limitatamente alla fattispecie di cui all' articolo 6 comma 1 lettera c) della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (alloggi in autonomia) nelle more dell'approvazione delle disposizioni attuative della legge sopra citata;
 - a4) soggetti rientranti nelle situazioni disciplinate al punto 3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1005 del 30 aprile 2010, quando l'Ente locale, al quale hanno presentato domanda, non ha disponibilità di alloggi nell'ambito territoriale di propria competenza.
5. di dare atto che ai soggetti di cui al punto 3. lettera a5) è applicato il canone concordato applicato dall'Itea s.p.a. per le medesime finalità previste dall'articolo 6 comma 5bis secondo paragrafo della L.P. n. 15 del 2005.
6. di dare atto che l'accoglienza dei soggetti di cui alle lettere a1) a2) a3) a4) e a5) di cui al punto 3. termina dopo 18 mesi, ed è prorogabile, su istanza dell'interessato, per lo stesso periodo, previa verifica della persistenza delle condizioni che avevano determinato l'assegnazione.
7. di dare atto che, considerate le nuove tipologie di emergenza abitativa individuate nel presente provvedimento, la disciplina oggi in vigore per l'accoglienza temporanea negli posti letto, stabilita nell'Allegato A) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2410 del 26 settembre 2008 e s.m.i., e le modifiche introdotte con la presente deliberazione, in quanto compatibili, verranno applicate anche alle nuove tipologie di soggetti destinatari di tali attività.
8. di demandare al Dirigente del Servizio Politiche sociali e abitative di questa Provincia la predisposizione di tutti gli atti necessari per prorogare e modificare la convenzione n. di Racc. 038809 di data 6 agosto 2009, compreso l'impegno di spesa.

TG - LUC